



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 42 Data 13/05/2021

OGGETTO ; APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **tedici** del mese di **maggio** alle ore **13:00**, in modalità mista, parte in sede, in apposita sala e parte in videoconferenza, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano presenti Signori:

Sindaco, Manuela Spano e Andrea Caschili presenti in videoconferenza

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUISO EFISIO ANDREA	Vice Sindaco	Si	
3.	CASCHILI ANDREA	Assessore	Si	
4.	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
5.	SPANO MANUELA	Assessore	Si	
6.	SANNA ALESSANDRA	Assessore	Si	

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 il **Dott. MUNTONI MATTEO**, Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 30/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale *"... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi..."*;

- il **comma 837** a mente del quale *"... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ..."*;

- il **comma 838** a mente del quale *"... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147..."*;

Richiamate allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2021 con al quale è stato istituito e approvato "Regolamento per la disciplina del Canone Mercatale";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento "Per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *"... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ..."*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Dato atto che:

a) dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui **alle deliberazioni in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

b) la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale;

c) la popolazione residente di questo Comune, al 31 dicembre 2019, era pari a 5.243 residenti, per cui le tariffe standard e le tariffe base in commento risultano le seguenti:

- 1) tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00;
- 2) tariffa standard giornaliera, art. 1, comma 827, L. 160/2019: € 0,60;
- 3) tariffa base annuale art. 1, comma 841, Legge 160/2019: € 30,00;
- 4) tariffa base giornaliera art. 1, comma 842, Legge 160/2019: € 0,60.

Richiamati:

- l'articolo 30 del D.L. 22.03.2021 n°41 (decreto sostegni) che al fine di sostenere le attività colpite dalle restrizioni adottate a seguito dell'emergenza sanitaria, ha prorogato al 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1 della Legge 160/2019, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- lo stesso esonero è previsto anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l'articolo 23, comma uno del Regolamento per la disciplina del Canone Unico, che dispone la possibilità di concedere per comprovate esigenze di carattere economico sociale, riduzioni o esenzioni del canone;

Considerato che, nel precedente regolamento che disciplinava il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche veniva esentato dal pagamento l'utilizzo del plateatico prospiciente i pubblici esercizi;

Ritenuto opportuno, anche con riguardo al difficile contesto economico, dovuto alla pandemia da Covid-19, di esentare dal pagamento del canone unico, l'occupazione di suolo pubblico sopra descritta per l'annualità 2021;

Ritenuto opportuno, altresì, solo per questo primo anno di applicazione, prorogare il termine di scadenza per il versamento del nuovo canone unico al 31 maggio 2021, al fine di consentire l'esatta quantificazione degli importi dovuti da calcolare sulla base delle tariffe in corso di approvazione;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato,

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esentare ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento per l'applicazione del Canone unico, in considerazione del difficile contesto economico, dovuto alla pandemia da Covid-19, già esenti in regime di vecchio prelievo, le occupazioni di suolo prospicienti i pubblici esercizi (plateatico o dehors) per l'anno 2021;
3. di prorogare il termine di scadenza del pagamento del canone unico, solo per l'annualità in corso al 31 maggio 2021;
4. di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott. MUNTONI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)